Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1687.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cortemaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cortemaggiore è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Cortemaggiore (Piacenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Piacenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cortemaggiore;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, deliberato in data 24 ottobre 1897 e approvato con regio decreto 8 dicembre 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1688.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Marco », con sede in Grottaglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Taranto in data 11 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Marco » di Grottaglie, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Marco », con sede in Grottaglie (Taranto), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Taranto;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Grottaglie;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1957, registro n. 5 Interno, foglio n. 356.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 672.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Maria Bianca », con sede in Mirandola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 12 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria Bianca » di Mirandola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Maria Bianca », con sede in Mirandola (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Mirandola;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 103.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 673.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Carlo Borella », con sede in Glussano Brianza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Carlo Borella » di Giussano Brianza, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1967;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Carlo Borella », con sede in Giussano Brianza (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Giussano Brianza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 4 Interno, foglio n. 117.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 674.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Regina Elena », con sede in Priverno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Regina Elena » di Priverno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 22 gennaio 1881;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale «Regina Elena », con sede in Priverno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Priverno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 gennaio 1881.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 675.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto ortopedico toscano », con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 21 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità ed il comitato regionale di programmazione ospedaliera, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano » di Firenze, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto ortopedico toscano », con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

due membri eletti dal consiglio comunale di Firenze;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2827, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 676.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Osimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 14 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Osimo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 gennaio 1931, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Osimo (Ancona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ancona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Osimo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 gennaio 1931, modificato con regio decreto 5 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969.

Nomina di componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Considerato che a seguito del decesso del prof. Ettore Mancini e del prof. Mario Tofani occorre provvedere alla loro sostituzione nella carica di componente del detto consiglio superiore, cui furono chiamati con il menzionato decreto del 5 aprile 1969 rispettivamente per la 2ª e la 4ª sezione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971 sono nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste i signori:

per la 2ª sezione:

Baldoni prof. Remigio, professore universitario di facoltà di agraria, in sostituzione del prof. Ettore Mancini, deceduto;

per la 4ª sezione:

Vanzetti prof. Carlo, professore universitario titolare di cattedra di economia agraria, in sostituzione del professore Mario Tofani, deceduto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1969
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 211

(9525)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Svezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Stoccolma ed in Göteborg (Svezia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 345, relativo all'istituzione del consolato di 2ª categoria in Malmö (Stoccolma);

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 14 aprile 1969, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Svezia;

Decreta:

Articolo unico.

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari di 2ª categoria in Svezia già stabilite col decreto ministeriale 7 marzo 1969, citato nelle premesse, sono modificate come segue:

Consolato in Stoccolma: il territorio dello Stato escluse le provincie di Göteborg e Bohus, Halland, Älvsborg, Skaraborg, Värmland, Kristianstad, Malmohus;

Consolato in Göteborg: le provincie di Göteborg e Bohus, Halland, Älvsborg, Skaraborg e Värmland;

Consolato in Malmö: le provincie di Malmöhus e Kristianstad.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(9476)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Cile.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

I titolari dei seguenti Uffici consolari di 2ª categoria in Cile: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapò, La Serena, Talca, Concepcion, Temuco, Valdivia, Punta Arenas; e i titolari delle seguenti Agenzie consolari di 2ª categoria in Cile: Los Andes, San Antonio, Rengo, Traiguen, Osorno, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Valparaiso per tutti gli uffici consolari citati ad esclusione dell'ufficio in San Antonio che interpellerà, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santiago;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli ed agenti consolari onorari, escluso il titolare dell'ufficio in San Antonio, sono esercitate dal consolato generale d'Italia in Valparaiso.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dell'agente consolare onorario in San Antonio sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Santiago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7 maggio 1969, relativa alla adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 7 maggio 1969, concernente premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e studenti e degli insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 7 maggio 1969, concernente premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 1° agosto 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Estratto dal verbale del consiglio di amministrazione
Seduta del 7 maggio 1969

(*Omissis*).

Adozione di premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e studenti e degli insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del vicedirettore generale dott. Filippo Orsi — svolta nell'esercizio delle competenze ed attribuzioni conferitegli con delibera presidenziale n. 144 del 27 luglio 1968 — in ordine all'adozione di premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e studenti e degli insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

Esaminato il combinato disposto dell'art. 1, n. 28, dell'art. 4, n. 5 e dell'art. 9, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che recepiscono l'art. 1, n. 28, l'art. 3, n. 5 e l'art. 2, secondo comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Considerate le difficoltà di applicazione al peculiare settore della forma assicurativa ordinaria sia in ordine all'obbligo della tenuta dei libri paga e matricola da parte delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali, sia in ordine alla inesistenza nella vigente tariffa approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1962, di un gruppo di voci idonee alla classificazione delle scuole o istituti citati;

Ritenuto che le « circostanze » sopra indicate siano da considerare rilevanti ai fini dell'applicabilità, per il settore in argomento, di premi speciali unitari a norma dell'art. 42 del citato testo unico;

Visto altresì l'art. 30 del ripetuto testo unico;

Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, nella seduta del 22 novembre 1968;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

I) che, a decorrere dal 1° gennaio 1963, siano stabiliti in via transitoria, ai sensi dell'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, premi speciali unitari per l'assicurazione sia degli alunni e studenti sia degli insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali;

II) che, nei confronti delle predette persone, le misure del premio speciale unitario annuo, al netto delle addizionali di legge, siano le seguenti:

a) lire 750, fino al 30 giugno 1968, per ciascun alunno e studente qualunque sia la durata di ogni singolo corso scolastico, ivi incluse le prove d'esame;

b) lire 900 a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il premio è riferito alla media aritmetica delle retribuzioni convenzionali previste dal decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del testo unico medesimo.

La misura del premio seguirà automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 118 del testo unico predetto;

c) lire 3000 per ciascun insegnante addetto ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, qualunque sia la durata di ogni singolo corso scolastico ivi comprese le prove d'esame.

La misura di detto premio è riferita ad una retribuzione effettiva fino a lire 1.200.000 annue. Per retribuzioni annue superiori, il premio sarà aumentato di lire 1500 per ogni scaglione di lire 600.000 in più di retribuzione annua;

III) che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 28, 43 e 44 del testo unico, le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali, tenuti all'obbligo della particolare assicurazione, debbono:

a) corrispondere anticipatamente il premio di assicurazione entro dieci giorni decorrenti dal 1° novembre di ogni anno;

b) denunciare, entro il 30 novembre dell'anno successivo, il numero degli alunni e degli studenti che hanno partecipato a ciascun corso, nonchè presentare contestualmente un elenco nominativo degli insegnanti addetti, nei corsi medesimi, ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro con l'indicazione delle rispettive retribuzioni effettive corrisposte nel periodo assicurativo (1° novembre-31 ottobre di ogni anno).

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i provvedimenti di competenza.

(*Omissis*).

Il presidente: ANDREIS

Il segretario: SASSO

(9500)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 4877 del 4 settembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il sen. dott. Luciano Mencaraglia è stato eletto sindaco del comune di Siena in sostituzione del sig. Canzio Vannini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sig. Canzio Vannini con il sen. dott. Luciano Mencaraglia;

Decreta:

Articolo unico.

Il sen. dott. Luciano Mencaraglia, eletto sindaco del comune di Siena, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione del sig. Canzio Vannini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9479)

DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1969.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Asti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante norme circa la costituzione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto consesso;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Asti, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è così composto:

Presidente:

Il prefetto;

Componenti:

Il medico provinciale;

Il veterinario provinciale;

Il presidente del tribunale di Asti;

L'ingegnere capo del genio civile;

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

L'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Asti;

L'ufficiale sanitario del comune di Asti;

Parigi dott. Cesare, medico condotto di Asti;

Il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Il presidente dell'ospedale civile di Asti;

Il direttore sanitario dell'ospedale civile di Asti;

Galeone prof. dott. Angelo, primario medico dell'ospedale civile di Asti;

Bruzzone prof. dott. Pier Luigi, primario chirurgo ospedale civile di Asti;

Currado prof. dott. Carlo, pediatra;

Giacchero prof. dott. Remo, medico chirurgo;

Viarengo dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Borghi avv. Piero, esperto in materie amministrative;

Fogliotti ing. Piero, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Gallo ing. Emilio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Monticone dott. Renzo, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

Donadeo dott. Oreste, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

Muratorio dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

Medico Pogliani Caterina, in rappresentanza del collegio delle ostetriche;

Corona Margherita, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia;

Penovi dott. Dante, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Bramafarina dott. Clemente, in rappresentanza dello Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Giuliodibari dott. Antonio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Francesco Tuttolomondo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Asti, addì 27 settembre 1969

Il prefetto: DE MARCHI

(9501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1231 del 10 ottobre 1969 Prezzi della carne congelata di bovino

Con circolare n. 1231 del 10 ottobre 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1074 del 4 giugno 1964 che stabilisce i prezzi della carne congelata;

Considerato che il predetto provvedimento non fa menzione delle specie e delle categorie di carni cui si applicano i prezzi stabiliti;

Ritenuto necessario precisare il campo di applicazione del provvedimento sopra richiamato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Si confermano le disposizioni contenute nel provvedimento n. 1074 del 4 giugno 1964 per quanto concerne i prezzi delle carni congelate provenienti da bovini adulti di manzo, bue, vacca e toro.

E' fatto obbligo agli esercenti macellai di tenere affisso nei locali di vendita un cartello dei prezzi con la dettagliata indicazione sia della specie e della categoria del bestiame, sia dei vari tagli cui si riferiscono i prezzi stessi.

Le medesime indicazioni devono essere riportate nei cartellini applicati ai tagli di carne esposti al pubblico.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta:
MAGRÌ

(9683)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 56238 del 26 agosto 1968, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000, disposta dal prof. Giovanni Isetti per l'istituzione di una borsa di studio biennale intitolata al « Prof. Giuseppe Isetti ».

(9548)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino in data 27 agosto 1969, n. 3717/2.14.6, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 300.000 disposta dalla signora Matilde Codevilla ved. Bersezio quale integrazione del capitale già donato in memoria della « Dott.ssa Marinella Argan Chiesa ».

(9549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delega delle attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste on. avv. Dario Antoniozzi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1969 al registro n 13, foglio n. 101, al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi, vice-presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sono state delegate le attribuzioni proprie del presidente del comitato amministrativo della cassa stessa, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni a lui demandate.

(9551)

Nomina del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste on. avv. Dario Antoniozzi a vice presidente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969 al registro n. 13, foglio n. 100, il Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi è stato nominato componente del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui assume le funzioni di vice-presidente.

(9552)

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica Nonantolana, con sede in Nonantola

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5271 in data 4 ottobre 1969, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Nonantolana, con sede in Nonantola (Modena) deliberato dal commissario straordinario in data 4 febbraio 1969.

(9553)

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Pianura Ravvennate, con sede in Lugo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5514 in data 3 ottobre 1969, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 il testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Pianura Ravennate, con sede in Lugo (Ravenna) deliberato dal consiglio dei delegati in data 24 giugno 1969.

(9465)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 265, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 2 marzo 1967 dal vice brigadiere forestale Gerolamo Moncecchi avverso il rigetto del ricorso gerarchico al consiglio d'amministrazione concernente il giudizio complessivo per l'anno 1965.

(9550)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.778.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9615)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9616)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.343.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9528)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Rosolini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.148.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9529)

Autorizzazione al comune di Ula Tirso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Ula Tirso (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9617)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.860.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9618)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9619)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.842.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9620)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.678.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9622)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.687.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9621)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.757.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9623)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.693.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9624)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.529.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9625)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.634.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9626)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Piedimonte Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.287.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9627)

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.322.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9628)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.507.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9629)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9630)

Autorizzazione al comune di Desulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1969, il comune di Desulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 15 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,45	629,45	629,40	629,40	629,50	629,38	629,40	629,50	629,50
$ Can.	583,15	583,50	583,50	583,60	583,10	583,25	583,50	583,60	583,25	583,35
Fr. Sv.	146,50	146,48	146,45	146,47	146,40	146,45	146,46	146,47	146,46	146,47
Kr. D.	83,66	83,68	83,71	83,675	83,60	83,66	83,67	83,675	83,66	83,66
Kr. N.	88,07	88,06	88,07	88,065	88,10	88,04	88,06	88,065	88,04	88,05
Kr. Sv.	121,81	121,92	121,91	121,915	121,80	121,82	121,905	121,915	121,82	121,82
Fol.	175,29	175,23	175,21	175,195	175,30	175,19	175,20	175,195	175,19	175,19
Fr B.	12,60	12,61	12,61	12,6025	12,595	12,60	12,6025	12,6025	12,60	12,60
Franco francese	112,65	112,66	112,72	112,665	112,60	112,63	112,655	112,665	112,63	112,60
Lst.	1503,60	1505,30	1505,55	1505,20	1504,50	1504,50	1505,05	1505,20	1504,50	1505,18
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,365	24,3675	24,30	24,35	24,365	24,3675	24,35	24,35
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,10	22,05	22,17	22,14	22,10	22,18	22,18
Peseta Sp.	9 —	9 —	9 —	9,005	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 15 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
» 5 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,10
» 5 % (Città di Trieste)	90,675
» 5 % (Beni Esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,90
» » » » 1968-83	98,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,075
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,90
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,39
1 Dollaro canadese	583,55
1 Franco svizzero	146,465
1 Corona danese	83,672
1 Corona norvegese	88,062
1 Corona svedese	121,91
1 Fiorino olandese	175,197
1 Franco belga	12,602
1 Franco francese	112,66
1 Lira sterlina	1505.125
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,366
1 Escudo Port.	22,12
1 Peseta Sp.	9,007

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per la seta di Cormano.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la seta del 16 aprile 1969 con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1969 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un posto di perito in prova nel ruolo del personale non statale;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di perito in prova nel ruolo del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica, tessile, tintoria, fisica).

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui allo art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dello Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o da un vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di tecnologia delle fibre tessili in generale.

Prova orale:

colloquio su argomenti di chimica applicata alle fibre tessili in generale ed alla seta in particolare.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi n. 6, presso la stazione sperimentale per la seta.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente, quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 18 settembre 1969

Il presidente: ZANOTTI

(9237)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968 (registro n. 6, foglio n. 305), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 22 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova (specializzato, ex coefficiente 167) con la qualifica professionale di collaudatore motorista « M », nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1968, con la quale il dott. Galati Francesco rinuncia, per motivi personali, alla carica di segretario della commissione di che trattasi;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il sig. Cianfriglia Franco, primo segretario tecnico del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova con la qualifica di collaudatore motorista « M » nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Galati Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1969
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 110

(9639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova facoltà di economia e commercio.

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione della nuova facoltà di economia e commercio.

Descrizione delle opere

Opera 1:

Diaframma decorativo e di protezione fra il portico di ingresso ed il cortile aperto degli appartamenti portieri. Tale diaframma, da eseguire in bronzo o ferro o pietra, a giudizio dell'artista, ha una dimensione media di m. 6,30 x 3,20 per uno spessore massimo di cm. 40 (disegno prot. n. 5069). Si richiede plastico nel rapporto 1 : 5, materiale a piacere.

Opera 2:

Pannello decorativo e di protezione, da porsi sul primo ripiano della scala principale dell'atrio a quota 13,00 (1° piano). Tale pannello dovrà essere eseguito in ceramica massiccia, le sue dimensioni sono: m. 2,40 x 1,00 per uno spessore medio di cm. 30 (disegno prot. n. 5116).

Opera 3:

Gruppo scultoreo, da porsi nel giardino antistante l'ingresso della facoltà. Tale gruppo avrà un'altezza di circa m. 3,00 ed una estensione da stabilire a criterio dell'artista, purchè contenuta nello spazio verde disponibile indicato nel disegno. L'opera dovrà essere eseguita in pietra di qualità scelta dall'artista oppure anche in cemento (disegno prot. n. 5117), Si richiede plastico, materia a scelta, nel rapporto 1:5.

Opera 4:

Pannello decorativo in mosaico a colori (dimensioni 5,20 x 7,80 mq. 40,50) sulla parete frontale accesso aula magna al primo piano (q. 11,80) vedi dis. n. 5146.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare quanto richiesto nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova facoltà di economia e commercio » e la indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 1 del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Roma (Sezione tecnica) entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, l'università non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Nella eventualità di parità di voto, quello del presidente ha la prevalenza.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elaborati nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1: diaframma decorativo delle dimensioni m. 6,30 x 3,20 spessore max. cm. 40, L. 8.000.000 (lire ottomilioni);

Opera 2: pannello decorativo delle dimensioni m. 2,40 x 1,00 per uno spessore medio cm. 30, L. 2.000.000 (lire duemilioni);

Opera 3: gruppo scultoreo di altezza circa m. 3,00, L. 22 milioni (lire ventiduemilioni);

Opera 4: pannello in mosaico colorato di m. 5,20 x 7,80, L. 8.000.000 (lire ottomilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nello citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire, eventualmente, anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione dell'università.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia alla sezione tecnica di questa università, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detta sezione tecnica invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso la stessa sezione tecnica potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il rettore: D'AVACK

(9610)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva, indetto col decreto ministeriale 29 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1969, avranno luogo a Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 10 e 11 novembre 1969.

(9613)

MINISTERO DELLA DIFESA

Data della prova scritta di esame del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

L'esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 del 31 marzo 1969, avrà luogo in data 10 novembre 1969, presso il Circolo sottufficiali della 2ª regione aerea, via Pietro Gobetti n. 6-*A*, Roma.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(9612)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 213.5-Gen. del 14 marzo 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 29 febbraio 1968;

Visto il proprio decreto n. 853.5-Gen. del 22 luglio 1969, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 398.5-Gen. del 31 marzo 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 29 febbraio 1968:

1. Panebianco Ettore	punti	66,303	su 120
2. Piro Armando	»	61,979	»
3. Murianni Biagio	»	61,834	»
4. Sabato Pasqualino	»	60,116	»
5. Piro Marcello	»	58,800	»
6. Gullo Francesco It.	»	58,555	»
7. Astorino Vincenzo	»	56,299	»
8. Covello Antonio	»	55,652	»
9. Realfonso Ettore	»	55,618	»
10. Borrelli Pietro	»	55,508	»
11. Di Leo Nicola	»	54,403	»
12. Maestripieri Bruno	»	54,367	»
13. Mormando Nicola	»	53,713	»
14. Bonifacio Francesco	»	52,757	»
15. Pinnola Fedele	»	52,451	»
16. Mazzuca Giovanni	»	52,000	»
17. Alcaro Corrado	»	49,666	»
18. Peretti Prospero	»	47,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e nell'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 15 settembre 1969

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 29 febbraio 1968;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Panebianco Ettore: condotta veterinaria di Terranova di Sibari;

2) Piro Armando: consorzio veterinario di Rogliano-Marzi-Parenti e S. Stefano di Rogliano;

3) Murianni Biagio: consorzio veterinario di Civita-Francavilla Marittima- Frascineto e S. Lorenzo Bellizzi;

4) Sabato Pasqualino: consorzio veterinario di Fagnano Castello-Malvito e S. Caterina Albanese;

5) Piro Marcello: condotta veterinaria di Longobucco;

6) Gullo Francesco Italo: consorzio veterinario di Cropalati-Paludi e Caloveto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza e nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 15 settembre 1969

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

(9506)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.